

## FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 2 agosto 2024

Milano, 31 luglio 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Avv. Enzo Quadri)

## Deliberazione del Direttore Generale

### **N. 533 - 2024 del 31/07/2024**

(Titolario di classif. e fascicolo 1.4.02)

**OGGETTO:** Revisione del Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa.

### **IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Angelo Cordone**

SC PROPONENTE: S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
Responsabile della struttura proponente: Rossella MESSE  
Responsabile del procedimento: S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Rossella MESSE  
Addetto all'istruttoria: Francesca D'ALESSANDRO

**OGGETTO: Revisione del Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa.**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO**

**Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:**

Destinatario del provvedimento

- SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
- Centro di costo 631000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
(Dott.ssa Francesca D'ALESSANDRO)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Rossella MESSE)

Milano, 22.07.2024

**ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE/ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

( ) Bilancio Assistenza

( ) Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2025

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2025

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 22.07.2024

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

**Si attesta la legittimità:**

SC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Milano, 30.07.2024

**VISTI:**

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

**VISTO** il Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, approvato con Deliberazione del CdA n. IV/213 del 23 luglio 2018;

**PRESO ATTO** che tra gli obiettivi per l'anno 2024 della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane è stata prevista la revisione del citato Regolamento;

**CONSIDERATO** che ai sensi della normativa vigente ed applicabile, nonché in un'ottica di contenimento dei costi, si ritiene di dover provvedere ad aggiornare e modificare il suddetto Regolamento, ed in particolare di:

- eliminare la previsione della nomina di un componente di commissione esaminatrice designato dalla Regione Lombardia, contenuta negli artt. 27-31-35-39-43-47-51-55-59-63-67-71;
- eliminare la disciplina relativa al Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale odontoiatra, contenuta negli artt. 30-31-32-33, in quanto trattasi di figura non presente in Istituto;
- adeguare la disciplina relativa alla nomina dei componenti di commissione esaminatrice per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa (contenuta nel Capo I della Parte II del citato Regolamento) al disposto dell'art. 15 del D. Lgs. 502/1992, come da ultimo modificato dall'art. 20 della L. 118/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del CdA n. VI/58-2024 del 20 giugno 2024, di integrazione della Deliberazione del CdA n. VI/15 dell'8 marzo 2024, con la quale sono

delibera

stati individuati Regolamenti di carattere gestionale alla cui adozione e/o aggiornamento provvede direttamente il Direttore Generale con proprio provvedimento, fra i quali è incluso il *Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa*;

**RICHIAMATI:**

- il D.P.R. n. 487/1994 "*Regolamento recante norma sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "*Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*";
- la L. 502/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

**RITENUTO** pertanto di modificare come sopra indicato il *Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa*, allegato alla presente come parte integrante;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale, come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;

**SU PROPOSTA** del Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;

**VISTE:**


- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Direttore della SC proponente;
- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della SC Affari Generali e Legali;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo sostituto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico sostituto, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

**DELIBERA**

per le ragioni espresse in parte motiva:



1. di modificare il *Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa*, allegato alla presente come parte integrante;
2. di dare atto che il Regolamento, così come modificato ed integrato dalla presente, entrerà in vigore dalla data di adozione della presente Deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e la sua esecuzione è affidata al medesimo, quale responsabile del procedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto  
(Arch. Mauro Lorenzo ROSSI)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto  
(Dott.ssa Valeria TIRANTI)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Angelo CORDONE)

Allegato: Regolamento della Fondazione IRCCS concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale e il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa.

**REGOLAMENTO  
CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONCORSUALE  
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE  
E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI  
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA**

## Indice

PARTE I DISCIPLINA CONCORSUALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE .....	5
PARTE I.....	5
TITOLO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI .....	5
CAPO I NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI .....	5
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione .....	5
Art. 2 - Bando di concorso .....	6
Art. 3 - Domande di ammissione ai concorsi .....	6
Art. 4 - Esclusione dai concorsi .....	7
Art. 5 - Nomina delle commissioni .....	7
CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI .....	9
Art. 6 - Svolgimento delle prove .....	9
Art. 7 - Concorso per titoli ed esami .....	9
Art. 8 - Adempimenti preliminari .....	10
Art. 9 - Verbali relativi al concorso .....	10
Art. 10 - Criteri di valutazione dei titoli .....	11
Art. 11 - Prova scritta: modalità di espletamento .....	13
Art. 12 - Adempimenti della commissione .....	15
Art. 13 - Valutazione delle prove d'esame .....	15
Art. 14 - Prova pratica: modalità di svolgimento .....	16
Art. 15 - Prova orale .....	16
CAPO III GRADUATORIA - NOMINA – DECADENZA .....	16
Art. 16 - Graduatoria .....	16
Art. 17 - Conferimento dei posti .....	17
Art. 18 - Adempimenti dei vincitori .....	17
TITOLO II NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI .....	18
Art. 19 - Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo .....	18
Art. 20 - Valutazione attività in base a rapporti convenzionali .....	19
Art. 21 - Valutazione servizi e titoli equiparabili .....	19
Art. 22 - Servizio prestato all'estero .....	20
Art. 23 - Specializzazioni e servizi equipollenti .....	20
Art. 24 - Equipollenze ed affinità .....	20

Art. 25 - Discipline con pluralità di accesso .....	20
<b>TITOLO III CONCORSI DI ASSUNZIONE.....</b>	<b>21</b>
<b>CAPO I CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO SANITARIO .....</b>	<b>21</b>
Art. 26 - Concorso, per titoli ed esami per personale dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione .....	21
Art. 27 - Commissione esaminatrice.....	21
Art. 28 - Prove d'esame.....	22
Art. 29 – Punteggio .....	22
Art. 34 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione.....	24
Art. 35 - Commissione esaminatrice.....	24
Art. 36 - Prove d'esame.....	25
Art. 37 - Punteggio.....	25
Art. 38 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione.....	27
Art. 39 - Commissione esaminatrice.....	27
Art. 40 - Prove d'esame.....	28
Art. 41 - Punteggio.....	28
Art. 42 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale biologo - Requisiti specifici di ammissione.....	30
Art. 43 - Commissione esaminatrice.....	30
Art. 44 - Prove d'esame.....	30
Art. 45 - Punteggio.....	31
Art. 46 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale chimico - Requisiti specifici di ammissione.....	32
Art. 47 - Commissione esaminatrice.....	33
Art. 48 - Prove d'esame.....	33
Art. 49 - Punteggio.....	34
Art. 50 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale fisico - Requisiti specifici di ammissione.....	35
Art. 51 - Commissione esaminatrice.....	35
Art. 52 - Prove d'esame.....	36
Art. 53 - Punteggio.....	36
Art. 54 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale psicologo - Requisiti specifici di ammissione.....	38

Art. 55 - Commissione esaminatrice .....	38
Art. 56 - Prove d'esame .....	39
Art. 57 - Punteggio .....	39
<b>CAPO II CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO PROFESSIONALE .....</b>	<b>41</b>
Art. 58 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato – requisiti specifici di ammissione .....	41
Art. 59 - Commissione esaminatrice .....	41
Art. 60 - Prove d'esame .....	42
Art. 61 - Punteggio .....	42
Art. 62 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione .....	43
Art. 63 - Commissione esaminatrice .....	44
Art. 64 - Prove d'esame .....	45
Art. 65 - Punteggio .....	45
<b>CAPO III .....</b>	<b>47</b>
<b>CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO TECNICO .....</b>	<b>47</b>
Art. 66 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo – Requisiti specifici di ammissione .....	47
Art. 67 - Commissione esaminatrice .....	48
Art. 68 - Prove d'esame .....	49
Art. 69 - Punteggio .....	50
<b>CAPO IV CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>51</b>
Art. 70 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione .....	51
Art. 71 - Commissione esaminatrice .....	52
Art. 72 - Prove d'esame .....	52
Art. 73 - Punteggio .....	53
<b>PARTE II CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA .....</b>	<b>54</b>
Art. 74 - Definizione del fabbisogno .....	54
Art. 75 - Avvio della procedura di conferimento dell'incarico .....	55
Art. 76 - Nomina della commissione di valutazione .....	57
Art. 77 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati .....	58

Art. 78 - Nomina da parte del Direttore Generale .....	61
Art. 79 - Attestato di formazione manageriale.....	61
Art. 80 - Obblighi di pubblicazione sul sito internet .....	62
Art. 81 - Ambiti di applicazione e rinvii.....	62



**PARTE I**  
**DISCIPLINA CONCORSUALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

**TITOLO I**  
**AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI**

**CAPO I**  
**NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI**

**Art. I - Requisiti generali di ammissione**

- I. Possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
  - b) idoneità fisica all'impiego:
    - i. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, mediante visita medica di controllo, a cura della Fondazione, prima dell'immissione in servizio;
    - ii. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica se produce certificazione attestante l'idoneità fisica all'impiego, certificata dal medico competente di cui al D.lgs. n. 81/2008 dell'Ente di provenienza nell'ultima verifica periodica effettuata;
  - c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
  - d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione

348  
30

per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### **Art. 2 - Bando di concorso**

1. L'assunzione in servizio è disposta dalla Fondazione nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Fondazione.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.
4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
6. Il bando deve essere pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per intero sul sito Web della Fondazione nella Sezione appositamente dedicata. Al bando deve essere data la massima diffusione.
7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

### **Art. 3 - Domande di ammissione ai concorsi**

- I. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
  - a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
  - b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  - c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;




- d) le eventuali condanne penali riportate;
  - e) i titoli di studio posseduti;
  - f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  - g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
  3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
  5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
  6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
  7. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

#### **Art. 4 - Esclusione dai concorsi**

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della Fondazione da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

#### **Art. 5 - Nomina delle commissioni**

1. Il Direttore Generale della Fondazione, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.



7

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi della Fondazione, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
7. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.



## **CAPO II**

### **PROCEDURE CONCORSUALI**

#### **Art. 6 - Svolgimento delle prove**

1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4<sup>a</sup> serie speciale – concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

#### **Art. 7 - Concorso per titoli ed esami**

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.



3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

### **Art. 8 - Adempimenti preliminari**

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. La commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.
6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

### **Art. 9 - Verbali relativi al concorso**

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.



3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.
5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.
6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici della Fondazione per le determinazioni del Direttore Generale della Fondazione.

#### **Art. 10 - Criteri di valutazione dei titoli**

Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

- I. titoli di carriera:
  - i. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
  - ii. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;



- iii. nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
  - iv. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
  - v. i servizi di ruolo o prestati a seguito di incarichi presso IRCCS di diritto pubblico sono aumentati del 20%;
2. pubblicazioni:
- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
  - 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
    - del fatto che le pubblicazioni siano avvenute quando il candidato era in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al concorso in questione;
    - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3. curriculum formativo e professionale:
- 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
  - 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché le pubblicazioni non valutabili in base alla lett. b) del presente articolo. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata



tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso alla Direzione di Struttura Complessa del personale del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

#### **Art. 11 - Prova scritta: modalità di espletamento**

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'Istituto e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.
5. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
8. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
9. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
10. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
11. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.



12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.
13. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
14. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dalla Fondazione scelto tra i propri dipendenti.

#### **Art. 12 - Adempimenti della commissione**

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.
2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
5. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

#### **Art. 13 - Valutazione delle prove d'esame**

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.



2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

#### **Art. 14 - Prova pratica: modalità di svolgimento**

1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 13.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

#### **Art. 15 - Prova orale**

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall'articolo 13.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

### **CAPO III**

## **GRADUATORIA - NOMINA – DECADENZA**

#### **Art. 16 - Graduatoria**

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.



2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della Fondazione per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

### **Art. 17 - Conferimento dei posti**

1. Il Direttore Generale della Fondazione, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione, ed è immediatamente efficace.
6. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

### **Art. 18 - Adempimenti dei vincitori**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla Fondazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
  - a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;



- b) certificato generale del casellario giudiziale;
  - c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. La Fondazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
  4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la Fondazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

## **TITOLO II**

### **NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI**

#### **Art. 19 - Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo**

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.



### **Art. 20 - Valutazione attività in base a rapporti convenzionali**

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Salute in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.

### **Art. 21 - Valutazione servizi e titoli equiparabili**

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
5. I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati presso le Aziende Sanitarie qualora detti Istituti abbiano provveduto all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 D.P.R. 20.12.1979 n. 761. In caso contrario, i relativi servizi sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi

prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

### **Art. 22 - Servizio prestato all'estero**

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

### **Art. 23 - Specializzazioni e servizi equipollenti**

Ai fini dei concorsi per il personale dirigenziale del ruolo sanitario, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa concernente i requisiti di accesso alla Direzione di Struttura Complessa del personale del SSN.

### **Art. 24 - Equipollenze ed affinità**

Le discipline equipollenti sono quelle individuate con D.M. 30/01/1998 in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 37 del 14/02/1998, eventuali modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle individuate con D.M. 30/01/1998 in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 37 del 14/02/1998, eventuali modifiche ed integrazioni.

### **Art. 25 - Discipline con pluralità di accesso**

1. Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso alla Direzione di Struttura Complessa del personale del SSN.



2. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità indicate nel bando e, per quanto riguarda la valutazione dei titoli, con le modalità previste per le diverse aree di appartenenza. I componenti delle commissioni sono designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate in modo da assicurare la presenza di un membro con competenza adeguata per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulta pari è designato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

## **TITOLO III**

### **CONCORSI DI ASSUNZIONE**

#### **CAPO I**

#### **CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO SANITARIO**

##### **Art. 26 - Concorso, per titoli ed esami per personale dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

##### **Art. 27 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:
  - il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;

b) componenti:

- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
  - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
  - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite “generatore di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 28 - Prove d'esame**

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

- i. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- ii. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
- iii. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

### **Art. 29 – Punteggio**

I. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli;



- b) 68 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10
  - b) titoli accademici e di studio: 2
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15
  - d) curriculum formativo e professionale: 5
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    - iv. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  - b) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - c) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1



- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento.

**Art. 34 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale farmacista -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

**Art. 35 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:



- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
  - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
  - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite “generatore di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.
- c) segretario:
  - un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 36 - Prove d'esame**

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
  - svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
- b) prova pratica:
  - tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale:
  - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

### **Art. 37 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.



3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;
  - d) curriculum formativo e professionale: 5.
4. Titoli di carriera:
  - a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  - b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
    - i. come direttore, punti 1,00 per anno;
    - ii. come collaboratore, punti 0,50 per anno.
  - c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
  - d) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - e) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
  - a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1
  - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

- e) altre lauree, diverse da quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- 6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
- 7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

**Art. 38 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale veterinario -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in medicina veterinaria;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

**Art. 39 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:
  - due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
    - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
    - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore



di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

#### **Art. 40 - Prove d'esame**

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

#### **Art. 41 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 2;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;

d) curriculum formativo e professionale: 5.

4. Titoli di carriera:



- a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22;
    - i. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
    - iv. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.
  - b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1;
  - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.



**Art. 42 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale biologo -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in scienze biologiche;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti di cui all'art. 23, qualora ne ricorrano le condizioni;
- c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

**Art. 43 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:
  - due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
    - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
    - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore di numeri casuali" con modalità definite dalle procedure della Fondazione.
- c) segretario:  
un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

**Art. 44 - Prove d'esame**

Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di biologo:



- a) prova scritta:  
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:  
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
- c) prova orale:  
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

#### **Art. 45 - Punteggio**

- 1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove d'esame.
- 2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
- 3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;
  - d) curriculum formativo e professionale: 5.
- 4. Titoli di carriera:
  - a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;



- ii. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
  - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1;
  - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli ex art. 23 fatti valere come requisiti di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

**Art. 46 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale chimico -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in chimica;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

- c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

#### **Art. 47 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:  
- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:  
- uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;  
- uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore di numeri casuali" con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.
- c) segretario:  
- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

#### **Art. 48 - Prove d'esame**

Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di chimico:

- a) prova scritta:  
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- a) prova pratica:



esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

b) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

### **Art. 49 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove d'esame.
2. punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;
  - d) curriculum formativo e professionale: 5.
4. Titoli di carriera:
  - a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  - b) servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

- c) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1
  - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

**Art. 50 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale fisico -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in fisica;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

**Art. 51 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico



d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;

b) componenti:

- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:

- uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;

- uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore di numeri casuali" con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

#### **Art. 52 - Prove d'esame**

Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di fisico:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

#### **Art. 53 - Punteggio**

I. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

- b) 68 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;
  - d) curriculum formativo e professionale: 5.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  - b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1;
  - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.

**Art. 54 - Concorso, per titoli ed esami, per personale dirigenziale psicologo -  
Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in psicologia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti di cui all'art. 23, qualora ne ricorrano le condizioni;
- c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

**Art. 55 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:
  - due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
    - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del



concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;

- uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite “generatore di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 56 - Prove d'esame**

Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo:

a) prova scritta:

impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;

b) prova pratica:

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

### **Art. 57 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.


2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera; 10;
  - a) titoli accademici e di studio: 2;
  - b) pubblicazioni e titoli scientifici: 15;
  - c) curriculum formativo e professionale: 5.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    - ii. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    - iii. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  - b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,50 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
  - d) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,40 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1;
  - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.



6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli richiesti come requisiti di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

## **CAPO II**

### **CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**

#### **Art. 58 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato – requisiti specifici di ammissione**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza;
- b) titolo di avvocato;
- c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di ex settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo. (art. 26, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- d) iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

#### **Art. 59 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Amministrativo. Su proposta del Direttore Amministrativo potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è

- assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:
  - due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
    - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
    - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite “generatore di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.
- c) segretario:
  - un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

#### **Art. 60 - Prove d'esame**

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
  - svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;
- b) prova teorico pratica:
  - predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
- c) prova orale:
  - colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie richieste nel bando di concorso.

#### **Art. 61 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;



- c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- d) titoli di carriera: 10;
  - e) titoli accademici e di studio: 2
  - f) pubblicazioni e titoli scientifici: 10;
  - g) curriculum formativo e professionale: 10.
4. Titoli di carriera:
- a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le A.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
  - b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.
  - c) attività lavorativa di natura libero-professionale, attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, o attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo, nonché attività lavorativa di natura libero-professionale, attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, o attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo, punti 0,50 per anno, se non valutate già come requisiti d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  - b) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso purchè attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 10.

**Art. 62 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente:  
ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:



- a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in architettura, in scienze geologiche;
- b) abilitazione all'esercizio professionale;
- c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di ex settimo e ottavo , ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo. (art. 26, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

### **Art. 63 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:  
il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario. Su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;
- b) componenti:
  - due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:
    - uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;
    - uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore di numeri casuali" con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.
- c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 64 - Prove d'esame**

Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) prova teorico pratica:

esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

### **Art. 65 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 2;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 10;

d) curriculum formativo e professionale: 10.

4. Titoli di carriera:



- a) servizio di ruolo prestato presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
    - ii. in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
  - b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
    - i. come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
    - ii. come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
    - iii. come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di collaborazioni, borse di studio e dottorati di ricerca, aventi ad oggetto materie attinenti al posto messo a concorso, nonché attività lavorativa di natura libero-professionale, attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, o attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo, punti 0,50 per anno, se non valutate già come requisiti d'accesso;
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  - b) altre lauree, diversa da quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.



**CAPO III**  
**CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, DEL PERSONALE**  
**DIRIGENZIALE DEL RUOLO TECNICO**

**Art. 66 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo – Requisiti specifici di ammissione**

I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo sono i seguenti:

a) analista:

- 1) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel bando;
- 2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di ex settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività lavorativa con rapporto di lavoro di natura libero-professionale, o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, o di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo.

b) statistico:

- 1) diploma di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente;
- 2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di ex settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi



professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo. (art. 26, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);

c) sociologo:

- 1) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);
- 2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di ex settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero cinque anni di attività lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo. (art. 26, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- 3) Iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.

**Art. 67 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

a) presidente:


il Direttore Amministrativo. Su proposta del Direttore Amministrativo potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;

b) componenti:

- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:

- uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;

- uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite "generatore



di numeri casuali" con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 68 - Prove d'esame**

1. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente analista sono le seguenti:

a) prova scritta:

vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico pratica:

concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di Aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, sull'organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

2. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente statistico sono le seguenti:

a) prova scritta:

concernente argomenti attinenti alla indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico pratica:

vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di ASL o di azienda ospedaliera, con relazione scritta;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.



3. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente sociologo sono le seguenti:
- a) prova scritta:  
concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
  - b) prova teorico pratica:  
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;
  - c) prova orale:  
colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

#### **Art. 69 - Punteggio**

- 1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove di esame.
- 2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
- 3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 10;
  - d) curriculum formativo e professionale: 10.
- 4. Titoli di carriera:
  - a) servizio di ruolo prestato presso le Aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:
    - i. nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
    - ii. nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

- b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso pubbliche amministrazioni:
- i. come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
  - ii. come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
  - iii. come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
- c) attività espletata a seguito di collaborazioni, borse di studio e dottorati di ricerca, aventi ad oggetto materie attinenti al posto messo a concorso, nonché attività lavorativa di natura libero-professionale, attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, o attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo, punti 0,50 per anno, se non valutate già come requisiti d'accesso.
5. Titoli accademici di studio e professionali:
- a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  - b) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

## **CAPO IV**

### **CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER PERSONALE DIRIGENZIALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 70 - Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.**

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;



- b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di ex livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

### **Art. 71 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione ed è composta da:

- a) presidente:

il Direttore Amministrativo. Su proposta del Direttore Amministrativo potrà essere nominato il Direttore del Dipartimento o il Direttore della Struttura Complessa cui è assegnata la figura messa a concorso;

- b) componenti:

- due Direttori di Struttura Complessa del SSN di cui:

- uno individuato dal Direttore Generale tra una terna di nominativi, individuati dal Collegio di Direzione, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso e qualificati sulle materie del profilo del concorso stesso tratti dai ruoli regionali;

- uno, sempre appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dai ruoli regionali. Il sorteggio verrà effettuato tramite “generatore di numeri casuali” con le modalità definite dalle procedure della Fondazione.

- c) segretario:

- un funzionario amministrativo della Fondazione appartenente alla categoria non inferiore a D.

### **Art. 72 - Prove d'esame**

Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

- b) prova teorico pratica:

predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;



c) prova orale:

vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

### **Art. 73 - Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 32 punti per i titoli;
  - b) 68 punti per le prove di esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
  - a) 24 punti per la prova scritta;
  - b) 24 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici, di studio: 2;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 10;
  - d) curriculum formativo e professionale: 10.
4. Titoli di carriera:
  - a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
  - b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di ex settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
  - c) attività espletata a seguito di collaborazioni, borse di studio e dottorati di ricerca, aventi ad oggetto materie attinenti al posto messo a concorso, nonché attività lavorativa di natura libero-professionale, attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche



amministrazioni, o attività presso studi-professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il presente profilo, punti 0,50 per anno, se non valutate già come requisiti d'accesso.

5. Titoli accademici di studio:
  - a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  - b) altre lauree, diversa da quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

## **PARTE II**

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA**

#### **CAPO I**

#### **CRITERI E PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA**

##### **Art. 74 - Definizione del fabbisogno**

- I. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico o Direttore Amministrativo, secondo la rispettiva competenza, definisce il profilo da mettere a concorso in base al fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:
  - a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche;
  - b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.



La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella della Fondazione nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.

2. Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto di insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva. L'individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.
3. La descrizione sintetica di entrambi i profili deve essere sempre riportata nell'avviso pubblico di indizione della selezione corrispondente.

#### **Art. 75 - Avvio della procedura di conferimento dell'incarico**

1. La Fondazione, individuato il fabbisogno, emette apposito Avviso Pubblico per la copertura della posizione di Direzione della Struttura Complessa, da pubblicarsi:
  - a) in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito della Fondazione;
  - b) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2. L'avviso dovrà contenere informazioni in ordine:
  - a) alla descrizione del fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo ed oggettivo) richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso, secondo le modalità di cui sopra;
  - b) alla individuazione della disciplina relativa all'incarico da conferire. Nell'ipotesi di disciplina che preveda l'accesso di più categorie professionali tutte dovranno essere specificamente indicate;
  - c) ai requisiti di ammissione:
    - iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
    - anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
    - curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;



- attestato di formazione manageriale;
- dichiarazione di non aver avuto, a proprio carico, negli ultimi 3 anni, sentenze di condanna passate in giudicato per risarcimento danni ai sensi dell'art. 9, comma 5, legge 8 marzo 2017 n. 24.

La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.


L'accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati è effettuato dalla Commissione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

- d) agli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
- curriculum (*punteggio max 40 punti*)
  - colloquio (*punteggio max 60 punti*). L'idoneità nel colloquio si consegue con il minimo di punti 40/60.
- e) alla forma ed ai contenuti del curriculum professionale;
- f) alle modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell'incarico;
- g) alle modalità di consegna delle domande;
- h) alla scadenza dei termini per la consegna delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla GURI;
- i) alla data di effettuazione delle operazioni di sorteggio preordinate alla costituzione della Commissione Esaminatrice;
- j) al termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- k) all'obbligo, entro un anno dall'inizio dell'incarico, di acquisire l'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15 del D. Lgs. 502/1992;
- l) alla possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l'incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l'incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

- m) alle modalità di pubblicazione successiva dei curricula nel rispetto della normativa sulla privacy;
  - n) all'elenco delle sentenze di condanna passate in giudicato per risarcimento danni ai sensi dell'art. 9, comma 5, legge 8 marzo 2017 n. 24.
3. La procedura s'intende conclusa con l'atto formale adottato dal Direttore Generale che dia conto degli esiti della procedura (conferimento o meno dell'incarico).

### **Art. 76 - Nomina della commissione di valutazione**

1. La Fondazione provvede ai sorteggi dei componenti ed alla costituzione della Commissione di valutazione; essa viene formalmente nominata in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta dal Direttore Sanitario della Fondazione e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.
3. Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio, composta da tre dipendenti dell'azienda individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. La Commissione di sorteggio ha il compito di estrarre a sorte i componenti della Commissione di valutazione nell'ambito dell'elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina di interesse.
4. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati mediante pubblicazione sul BURL che deve aver luogo almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Nel verbale relativo al sorteggio, la Fondazione deve dare atto dei criteri utilizzati per l'effettuazione dello stesso. La data ed il luogo di effettuazione delle operazioni di sorteggio potranno essere inseriti all'interno dell'avviso pubblico per la copertura della posizione. In tale caso, la comunicazione e la pubblicità devono intendersi completamente soddisfatti.
5. Almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l'avviso; pertanto qualora venissero sorteggiati tutti i



- componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
6. Se all'esito del sorteggio la metà dei Direttori di Struttura Complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l'effettiva parità di genere nella composizione della Commissione.
  7. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che fa parte della Commissione di valutazione e non potrà essere sostituito. La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da altra Regione diversa dalla Regione Lombardia.
  8. La Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
  9. Ai fini della composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente. All'atto dell'accettazione della nomina, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra.
  10. Il Direttore Generale individua tra il personale amministrativo, in posizione almeno di collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso la Fondazione, il funzionario che parteciperà alla Commissione di valutazione stessa con le funzioni di segretario.
  11. La nomina della Commissione di valutazione verrà pubblicata sul sito della Fondazione.

#### **Art. 77 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione dei candidati tramite analisi comparativa dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,



nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

3. La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio, disponendo complessivamente di 100 punti così ripartiti: 40 punti per il curriculum, 60 punti per il colloquio.
4. Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà ripartito come segue:
  - a) *Esperienza Professionale: Punti 25*

In relazione al fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo e oggettivo) definito in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni tenuto conto:

- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell'azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell'impegno professionale del candidato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L. 24/2017, la Commissione dovrà altresì specificamente valutare, in base alla tipologia dell'incarico da conferire e all'entità dei risarcimenti per cui si è avuto la condanna, il giudicato delle decisioni di accoglimento delle domande di risarcimento proposte dal danneggiato.

b) *Attività di Formazione, Studio, Ricerca e Pubblicazioni: Punti 15*

Tenuto conto del fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo e oggettivo), in tale ambito verranno presi in considerazione:

- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l'attività didattica mediante corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
- la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste nazionali o internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell'ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

5. Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà assegnato valutando:

- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo e oggettivo) determinato dalla Fondazione;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo e oggettivo) determinato dalla Fondazione;

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi, terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di



collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli *stakeholders* della struttura stessa.

6. È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla procedura.
7. In esito al processo di valutazione, la Commissione redige la graduatoria dei candidati sulla base del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
8. Dalle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige l'apposito verbale che, completate le operazioni condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate sul sito internet della Fondazione e trasmesse formalmente al Direttore Generale, unitamente alla graduatoria formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

#### **Art. 78 - Nomina da parte del Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale nomina il candidato che ha conseguito il miglior punteggio in esito alle operazioni di cui all'art. 77.
2. È prevista una conferma dell'incarico di Direttore di struttura complessa, dopo un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri sei mesi. A tal proposito si richiamano gli strumenti di valutazione di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

#### **Art. 79 - Attestato di formazione manageriale**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 8, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d* ), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'art. 16 *quinquies*, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

2. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla Regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

#### **Art. 80 - Obblighi di pubblicazione sul sito internet**

Il profilo professionale del dirigente da mettere a concorso, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio, la graduatoria dei candidati e la relazione della Commissione sono pubblicati sul sito internet della Fondazione prima della nomina.

#### **Art. 81 - Ambiti di applicazione e rinvii**

1. Le disposizioni ivi contenute non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento, per i quali operano le specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolato, si rinvia alle disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nel DPR 484/1997 e s.m.i..

\*\*\*

